

Per la liquidazione controllata, invece, è stata disposta una disciplina semplificata (art. 270 comma 6) che prevede la sospensione dei contratti non eseguiti o non ancora compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell'apertura della procedura.

In questi casi, infatti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi dal medesimo contratto salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Il codice riconosce un'actio interrogatoria contro il curatore. Il contraente non debitore può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Formazione dell'elenco dei creditori e formazione dello stato passivo (artt. 272 e 273)

Nella procedura di liquidazione controllata il ruolo del liquidatore è determinante, forse di più del curatore nella liquidazione giudiziale.

In effetti i compiti sono simili, ma al liquidatore sono lasciati margini operativi maggiori rispetto al curatore.

Ma torniamo alla procedura, e siamo giunti al punto in cui il liquidatore è stato nominato dal tribunale.

Cosa accadrà dopo?

Il liquidatore dovrà con celerità svolgere una serie di attività;

1) *Aggiornamento degli elenchi dei creditori*: entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. I creditori nel termine di sessanta giorni assegnato nella sentenza dal tribunale devono trasmettere a pena d'inammissibilità, al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo (art. 270 comma 2 lett. d). Il termine può essere prorogato di altri trenta giorni.

2) *Completamento dell'inventario*: entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore;

3) *Redazione del programma di liquidazione*: sempre nei novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile e il riferimento è alla struttura del programma di liquidazione redatto dal curatore.

3) Deposito in cancelleria del programma di liquidazione e approvazione del giudice delegato.

La formazione del passivo (art. 270).

Il liquidatore ha svolto tutte le attività necessarie e ora bisogna attendere che giungano le domande di ammissione al passivo.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande (come visto 60 giorni eventualmente prorogati di altri 30) il liquidatore deve svolgere un'altra serie di attività.

a) *formazione del progetto di stato passivo*: il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore;

b) *comunicazione del progetto agli interessati*: il liquidatore comunica il progetto agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione. In mancanza di indicazione della pec, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

Gli interessati, e cioè i creditori e coloro che vantando diritti sui beni del debitore, sono venuti a conoscenza del progetto di stato passivo redatto dal liquidatore.

Possono quindi far pervenire le loro osservazioni e hanno quindici giorni di tempo dalla ricezione del progetto per far pervenire al liquidatore le loro osservazioni tramite pec.

Ora possono verificarsi due situazioni.

Non sono state comunicate osservazioni: il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Sono state comunicate osservazioni.

Bisogna vedere se il liquidatore le ritiene fondate.

Se le ritiene fondate, il liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati nei modi già visti.

Dopodiché può darsi che non vi siano osservazioni e quindi il liquidatore può formare lo stato passivo e depositarlo in cancelleria e disporre l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Ma può anche accadere che vi siano di nuovo osservazioni che hanno ad oggetto contestazioni non superabili o che il liquidatore fino dal primo momento ritenga che le contestazioni avanzate non siano fondate (e quindi insuperabili).

In questi casi il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, che sarà poi depositato in cancelleria e inserito nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

A dire il vero il comma 5 dell'art. 273 in merito al ricorso al giudice delegato, sembra riferirsi solo al caso in cui il curatore modifichi il precedente progetto di stato passivo, ritenendo fondate le osservazioni e che in seguito alla nuova comunicazione vi siano delle contestazioni non superabili e non al caso in cui fin dal primo momento il liquidatore ritenga non fondate le osservazioni.

Ma non è logico pensare che in quest'ultimo caso il liquidatore formi lo stato passivo definitivo senza l'intervento del giudice.

Il giudice delegato provvede alla formazione definitiva dello stato passivo con decreto.

Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

L'art. 273 regola quindi la formazione del passivo, ma su detto articolo è intervenuto il decreto correttivo 247\2020 che ha risolto il problema relativo alle domande tardive di ammissione al passivo in precedenza non considerate.

Per il nuovo comma 7 dell'art. 271:

“Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124”.

Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt. 274 e 275)

Il liquidatore ha, nell'interesse dei creditori, il potere di far rientrare nella disponibilità del debitore o nel suo patrimonio i beni che ne erano usciti e potrà farlo solo grazie al giudice delegato che autorizzerà a iniziare o proseguire le relative azioni quando ciò utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'art. 274 prevede due ipotesi.

1) autorizzazione al liquidatore a esercitare o se pendente, proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

In questo caso potrebbe anche essere esercitata l'azione ex art. 2929 bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).

2) autorizzazione al liquidatore a esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

Il riferimento è principalmente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

Si noti che in questa procedura non sono previste revocatorie speciali come accade nella liquidazione giudiziale.

Per l'azione di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito su diritto privato in rete

Home page → Manuale di diritto privato → Le obbligazioni → I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale -- azione revocatoria

<https://www.dirittoprivatoinrete.it/espropriazione%20beni%20oggetto%20indisponibilita.htm>

Per l'azione revocatoria su diritto privato in rete
Home page → Manuale di diritto privato → Le obbligazioni → I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale -- espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di
alienazioni a titolo gratuito
https://www.dirittoprivatoinrete.it/azione_revocatoria.htm

Esecuzione del programma di liquidazione e decreto di chiusura della procedura

Vediamo tutto nello schema della pagina che segue.

